

## CCCLXIX SEDUTA

MERCOLEDI 15 GIUGNO 1966

Presidenza del Presidente LANZA  
indi  
del Vice Presidente GIUMMARRA

## I N D I C E

	Pag.
Disegni di legge:	
(Annunzio di presentazione e comunicazione di invio alle Commissioni legislative)	1369
«Erezione in comune autonomo delle frazioni Castoreale Terme, Vigliatore e Tonnarella in comune di Castoreale (Messina)»	
«Erezione in comune delle frazioni Castoreale Terme e Vigliatore del Comune di Castoreale» (43-435/A) (Discussione):	
PRESIDENTE	1370, 1371, 1377
D'ANGELO, <i>Presidente della Commissione speciale e relatore</i>	1370, 1371
VARVARO	1370, 1371
FRANCHINA	1371
SANTALCO, <i>Assessore alla sanità</i>	1371
(Votazione segreta)	1377
(Risultato della votazione)	1379
«Provvidenze per i Consorzi di bonifica» (95/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388 1389, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396
RUSO MICHELE, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	1381, 1383, 1384, 1386, 1388, 1393, 1394, 1395 1381, 1382
PASINO, <i>Assessore all'agricoltura e foreste</i>	1383, 1389, 1391, 1392, 1394, 1395 1381
RUBINO	1381, 1385, 1391, 1393, 1395
SCATURRO	1383, 1387, 1389
LA PORTA	1386
BOMBONATI	1387, 1395
FRANCHINA	1392, 1394
NICASTRO	1397
(Votazione segreta)	1397
(Risultato della votazione)	1397
Mozione (Discussione):	
PRESIDENTE	1377, 1379, 1380, 1396
LENTINI	1378
NAPOLI, <i>Assessore al lavoro ed alla cooperazione</i>	1379
Ordine del giorno (Inversione):	
PRESIDENTE	1370
SANTALCO, <i>Assessore alla sanità</i>	1370

La seduta è aperta alle ore 17,20.

DI MARTINO, *segretario ff.*, dà lettura del *processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.*

Annunzio di presentazione di disegni di legge, e comunicazione d'invio alle Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati, nelle date a fianco di ciascuno segnate, ed inviati in data odierna alle competenti Commissioni legislative, i seguenti disegni di legge:

— «Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana» (558), dagli onorevoli Bonfiglio, Russo Michele, Cortese, Faranda, Lentini, Grammatico e Mazza, in data 14 giugno 1966; alla Commissione legislativa «Finanza e patrimonio»;

— «Anticipazioni in favore dell'Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana» (559), dagli onorevoli Occhipinti, Lo Magro, Genovese, Lentini, Seminara, Lombardo, Russo Michele, Marraro, Rubino, Bonfiglio, Sardo, Ojeni, D'Acquisto, Di Benedetto, Franchina, Falci e Renda, in data 15 giugno 1966, alla Commissione legislativa: «Finanza e patrimonio»;

— «Modifica del decreto legislativo del Presidente della Regione 19 aprile 1951, numero 19, modificato con legge regionale 18 luglio 1952, numero 40 (Istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana)» (560),

dagli onorevoli Occhipinti, Seminara, Rubino, Bonfiglio, D'Acquisto, Falci, Renda, Di Benedetto, Ojeni, Sanfilippo, Sardo, Marraro, Franchina e Russo Michele, in data 15 giugno 1966; alla Commissione legislativa: « Lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo ».

#### Inversione dell'ordine del giorno.

SANTALCO, *Assessore alla sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO, *Assessore alla sanità*. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che si passi al punto III: Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Santalco. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

**Discussione dei disegni di legge: « Erezione in comune autonomo delle frazioni Castoreale Terme, Vigliatore e Tonnarella in comune di Castoreale (Messina) »; « Erezione in comune delle frazioni Castoreale Terme e Vigliatore del comune di Castoreale » (43 - 435/A).**

PRESIDENTE. Si passa pertanto alla discussione dei disegni di legge di cui al numero 1 del punto III dell'ordine del giorno: « Erezione in comune autonomo delle frazioni Castoreale Terme, Vigliatore e Tonnarella in comune di Castoreale (Messina) »; « Erezione in comune delle frazioni Castoreale Terme e Vigliatore del comune di Castoreale ».

Invito i componenti della Commissione speciale a prendere posto al banco della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione speciale e relatore, Assessore D'Angelo.

D'ANGELO, *Presidente della Commissione speciale e relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, *segretario ff.*:

« Art. 1.

Le frazioni « Castoreale Terme - S. Biagio - Maceo » e « Vigliatore - Tonnarella - Acquitta » del Comune di Castoreale Sono erette in comune autonomo, con la denominazione di « Castoreale Terme Vigliatore ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per eccepire l'illegittimità della costituzione della Commissione speciale. Il Regolamento stabilisce che una commissione speciale può essere nominata quando la Commissione competente non abbia adempiuto nei termini ai suoi lavori...

PRESIDENTE. Onorevole Varvaro, non posso consentirle di trattare questo argomento perchè è stata l'Assemblea a deliberare la nomina della Commissione speciale.

VARVARO. E' una questione di regolamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. E' una critica ad un voto espresso dall'Assemblea.

VARVARO. Io parlo per richiamo al Regolamento, signor Presidente; non sto criticando una precedente deliberazione dell'Assemblea; l'Assemblea nella sua sovranità ha votato...

PRESIDENTE. E ha deciso.

VARVARO. Ritengo fra l'altro, signor Presidente, che la medesima questione si ponga, in forma più grave, per il disegno di legge numero 307.

PRESIDENTE. Per quest'ultimo, non essendo stato ancora posto all'ordine del giorno,

ella potrà promuovere una diversa deliberazione da parte dell'Assemblea.

VARVARO. Signor Presidente, io avanzo proposta di sospensiva per questi disegni di legge affinché venga deferita alla Commissione per il regolamento la questione relativa alla potestà della Assemblea di deliberare, contro il regolamento, la nomina di una commissione speciale per questi disegni di legge, pur non avendo la 1<sup>a</sup> Commissione mancato ai suoi doveri in quanto essa non era regolarmente costituita e quindi non poteva funzionare.

PRESIDENTE. Onorevole Varvaro, la sua proposta di sospensiva non può essere accolta perchè contraria ad una precedente deliberazione dell'Assemblea. Mi dispiace.

VARVARO. Dispiace pure a me, anche perchè convinto che di questo passo sottrarremo alla competenza delle Commissioni legislative permanenti tutti i disegni di legge. In tal modo si vanifica il Regolamento.

PRESIDENTE. Adesso la 1<sup>a</sup> Commissione è in grado di funzionare.

VARVARO. Sì, ma secondo l'onorevole Celi vi è un articolo del Regolamento in virtù del quale è possibile chiedere la nomina di una Commissione speciale per l'esame di qualsiasi disegno di legge; questo non è vero, non è esatto.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Franchina e Tuccari:

*sopprimere dopo le parole: « denominazione di » la parola: « Castoreale ».*

FRANCHINA. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, per unanime reiterata deliberazione, l'intero Consiglio comunale di Castoreale, prima ancora della presentazione dei disegni di legge in esame, nel pronunciarsi sull'istituzione del nuovo comune stabiliva che esso dovesse denominarsi « Terme Vigliatore ». Ciò per una serie

di motivi disgiunti dalla preoccupazione di facili disguidi postali per il fatto che, mentre Terme Vigliatore è sulla linea ferrata, Castoreale è situato in montagna. Di guisa che la corrispondenza, molto probabilmente avrebbe potuto essere inviata all'erigendo comune e non al comune originario. Su questa denominazione, ripeto, si sono trovati tutti d'accordo, compresi i numerosissimi consiglieri delle frazioni che precedentemente erano in maggioranza nel Consiglio comunale. Quindi è stata condivisa tanto da quelli che chiedono l'autonomia quanto da quelli che non si oppongono alla concessione di essa.

PRESIDENTE. Il Governo?

SANTALCO, *Assessore alla sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testè approvata. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvato)*

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2 e dei relativi allegati.

BUTTAFUOCO, *segretario*:

« Art. 2.

Al comune di Castoreale Terme Vigliatore è assegnato il territorio descritto nella planimetria generale e nelle relazioni dei progetti di delimitazione territoriale redatti in data 26 novembre 1960 e 10 ottobre 1963, allegate alla presente legge ».

*Progetto di delimitazione territoriale del comprensorio della frazione Termini di Castoreale da erigere a Comune autonomo.*

L'attuale territorio del Comune di Castoreale, a seguito della ricostituzione del Comune di Rodi Milici (disposta con D. L. C. P. S.

del 10 maggio 1947) e dell'approvazione della delimitazione territoriale con il citato Comune (D. P. R. S. numero 132/A dell'11 agosto 1960) è costituita da ha. 6365.66.31 con un reddito dominicale di lire 2.995.757,20 ed un reddito agrario di lire 326.178,69.

Il predetto territorio confina ad Est con i Comuni di Barcellona P. G. e Santa Lucia del Mela, a Sud-Est con il Comune di Casalvecchio Siculo, a Sud con il Comune di Antillo, ad Ovest con i Comuni di Novara di Sicilia, Rodì Milici e Mazzarà Sant'Andrea ed infine a Nord col Mar Tirreno, tratto compreso tra la strada comunale Tonnarella e l'asse del Torrente Termini (Patri).

Il predetto territorio è suddiviso in due parti l'una dall'altra completamente differenti per condizioni economico-sociali, topografiche, colture, facilità di comunicazione, attività, ecc.

La prima parte, montana e di alta e media collina, identificata con i fogli di mappa di Castoreale numeri 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 comprende il centro urbano di Castoreale e le frazioni Bafia, Catalimita e Protonotaro. Il territorio, di forma quasi triangolare, comprende terreni da quota 70 a quota 1287 s. l. m.. Detti terreni dal punto di vista geologico possono considerarsi del periodo « Laurenziano » e « Siluriano » per la presenza di scisti anfibolici, macacisti, gneiss, anfiboliti con tracce numerose di calcari saccaroidi interposti fra gli scisti.

Tutto il territorio è molto accidentato con grandi solcature degradanti nei burroni tributari dei torrenti S. Venera, Fantina, Ruzzolino e Brandino, che convogliano le acque nei due grandi torrenti Termini e Mazzarà.

Le colture principali sono i vigneti, gli agrumi, gli uliveti ed i seminativi.

Le attività economiche predominanti sono oltre all'agricoltura, l'allevamento del bestiame e l'industria casearia. Limitatamente al periodo estivo si nota un modestissimo afflusso di villeggianti.

Il centro urbano di Castoreale dista dalla stazione ferroviaria e dalla S.S. 113 circa 10 Km., e ad esso si accede attraverso la strada provinciale Barcellona-Castoreale.

La seconda parte dell'attuale territorio di Castoreale è quella marina, pianeggiante, identificata con i fogli di mappa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e compren-

de le frazioni Termini, Maceo, S. Biagio e Vigilatore.

Detto territorio di forma quasi rettangolare ha l'asse maggiore in direzione Est-Ovest e comprende terreni dal livello marino fino a quota 70 s. l. m..

Dal punto di vista geologico essi possono considerarsi del Quaternario recente, essendo costituiti prevalentemente da depositi alluvionali, con sabbie argillose e conglomerati di ciottoli cementati in argilla sabbiosa: si rinvengono altresì notevoli tracce di calcari.

Le colture principali sono gli agrumi, i vigneti e gli ortaggi.

Per la presenza di numerose sorgenze di acque minerali e termali e per le concrete iniziative degli abitanti sono sorti, nella seconda parte del territorio di Castoreale moderni ed attivi complessi (industrie termali, stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, attrezzature alberghiere moderne ed attrezzate turisticamente) che hanno contribuito al sorgere e progredire di altre — non meno importanti — attività collaterali come la produzione di calce, fabbriche per la produzione di laterizi, fabbriche di derivati agrumari ed infine tutte quelle altre attività artigiane connesse.

Oltre alle predette attività esiste, anche se non industrialmente sviluppata, l'attività peschereccia.

La crescente industrializzazione del Mezzogiorno in atto in notevole sviluppo per i providi ed intelligenti interventi dello Stato non mancherà di apportare, in questa parte del territorio di Castoreale, sensibili ulteriori attività anche in considerazione della facilità di accesso per le attuali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e per quelle di prossima realizzazione come l'autostrada Palermo-Messina e la galleria sotto i monti Peloritani che contribuiranno a ridurre notevolmente le distanze con Messina e quindi con il Continente.

Le differenti ed esistenti caratteristiche fra le due zone e la differenziazione dei futuri orientamenti ed interessi della seconda zona ha apportato come naturale conseguenza un distacco tra gli abitanti della zona marina e quelli della zona collinare e montuosa.

Questo fatto ha naturalmente orientato gli abitanti della zona marina verso la necessità di creazione di un comune autonomo.

*Richiesta dei cittadini delle frazioni marine per l'erezione a comune autonomo.*

Con istanza originale con firme autenticate dal Notaio dottor Biagio Favuzza di Barcellona P. G. gli elettori iscritti e residenti nella frazione Termini del Comune di Castoreale hanno chiesto all'Assessorato regionale per la amministrazione civile e la solidarietà sociale la costituzione della predetta frazione in comune autonomo e ciò ai sensi degli articoli 7 ed 8 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, approvato con D. L. P. Reg. numero 6 del 29 ottobre 1955.

Tale istanza era corredata da un progetto di massima di delimitazione territoriale e di riparto patrimoniale costituito dai seguenti elaborati:

- 1) relazione tecnica;
- 2) carta topografica al 25.000 con segnato in giallo il territorio proposto per il nuovo comune;
- 3) planimetria dell'erigendo comune alla scala 1:12500;
- 4) numero 11 fogli di mappa del Comune di Castoreale Terme (numeri 3, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19);
- 5) numero 11 elenchi di redditi dominicali ed agrari;
- 6) ripartizione patrimoniale con il bilancio di previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'erigendo comune.

A seguito di tale istanza, è stato presentato in data 2 settembre 1959 dall'onorevole Domenico Pettini, all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge numero 29 per la erezione della Frazione in oggetto a comune autonomo.

Sulla istanza di cui sopra ha espresso parere sfavorevole il Comune di Castoreale con deliberazione consiliare 30 aprile 1959 numero 8, mentre parere favorevole hanno espresso la Provincia regionale di Messina, con deliberazione 5 maggio 1959 numero 282/B e la Commissione provinciale di controllo di Messina con determinazione 14253 del 24 ottobre 1959.

Dopo l'espletamento dei predetti procedimenti istruttori, dovevano essere predisposti, ai sensi dell'art. 3 del D. P. 29 ottobre 1957, numero 3, i progetti di delimitazione territo-

riale e la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, d'accordo fra le parti interessate e cioè fra la rappresentanza del Comune di Castoreale e quella degli abitanti della frazione Termini.

Poichè il Comune di Castoreale, espressamente invitato, non ha provveduto alla designazione della propria rappresentanza ed essendo necessario il proseguimento della istruttoria amministrativa, l'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, con decreto numero 3469 del 14 aprile 1960 ha incaricato il sottoscritto, ingegnere Mario Coscia, dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, della redazione del progetto di delimitazione territoriale.

A seguito del predetto incarico il sottoscritto ha redatto il presente progetto, costituito oltre che della relazione, della planimetria generale alla scala 1.10000, del quadro di unione dei fogli di mappa e da numero 13 fogli di mappa.

*Esame del progetto di massima allegato alla istanza di autonomia.*

Il progetto di massima, redatto dal geometra Franco Trio in data 26 febbraio 1959 era costituito, come già detto, della relazione delle planimetrie dell'erigendo comune e da numero 11 fogli di mappa. Il territorio che si proponeva di assegnare al nuovo Comune aveva i seguenti confini: ad Est Asse del Torrente Termini; a Sud, partendo dal torrente Termini il confine seguiva la comunale Scorciancane passando a Sud del monte Marro e fino alle falde del monte Golia (ad una distanza di circa 300 metri dall'abitato di Rodì Milici) da questo punto il confine ritornava verso Nord fino all'incrocio fra la provinciale di Rodì Milici-Termini e la Comunale Sullerio. Da tale incrocio il confine seguiva la predetta comunale fino ad incontrare la S.S. 185 in contrada Piraino e da qui risaliva verso Sud seguendo la strada statale fino al ponte sul torrente Brandino. Ad Ovest il confine era previsto sull'asse del torrente Brandino e proseguendo oltre la confluenza di questo con il torrente Mazzarà fino al Mare Tirreno.

Il confine Nord era il Mar Tirreno, tratto compreso tra gli assi dei torrenti Mazzarà e Termini.

Di tale territorio non erano però stati considerati i terreni ricadenti nei fogli di mappa

4, 6, 7, 8 e 13; la superficie prevista risultava erroneamente di Ha. 1396.

*Criteri per il progetto di delimitazione territoriale redatto « d'ufficio » e descrizione dei confini.*

Nelle more della redazione del presente progetto è intervenuto il Decreto numero 132/A dell'11 agosto 1960 del Presidente della Regione siciliana con il quale è stata definitivamente stabilita la delimitazione territoriale fra i Comuni di Castoreale e Rodi Milici secondo il progetto redatto a suo tempo dal geometra Caligiore dell'Ufficio Tecnico Erariale di Messina, annesso al decreto stesso.

E' pertanto venuto a cadere il progetto di massima redatto dal geometra Franco Trio e, come detto, allegato alla istanza di autonomia: il nuovo confine Sud è stato per tale ragione stabilito in armonia a quanto disposto nel citato Decreto Presidenziale e pertanto il confine Nord dell'erigendo comune è stato adattato facendolo, per quanto possibile, coincidere con il confine Sud di Rodi Milici.

Il territorio che viene assegnato all'erigendo comune risulta quello indicato per intero nei fogli di mappa 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ed in parte nei fogli di mappa numeri 10, 11, 12, 13, 18, 19. I confini del detto territorio sono pertanto:

A Nord: Mar Tirreno tratto compreso fra gli assi dei torrenti Termini e Mazzarà;

Ad Est: asse del torrente Termini (o Patri);

Ad Ovest: asse del torrente Mazzarà;

A Sud: il confine, da 9st verso Ovest divide i fogli di mappa 19, 18, 10, 11, 13 e 12 come segue:

*Foglio 19.* - Inizio fra l'incrocio dell'asse del torrente Termini ed il prolungamento della linea di confine delle particelle 112 (ditta Motta Giuseppe) e 256 (ditta Pensabene Salvatore mar. Sciacca). Il confine quindi procede verso Ovest lungo il predetto confine e fino alla strada comunale Rocchemarro. Da tale punto segue la strada predetta verso Sud fino all'incrocio fra i confini delle particelle 106 (ditta Longo Giovanni) e 296 (ditta Cicero Bartolo) ove verrà apposto cippo lapideo. Da tale punto il confine scende verso Nord-Ovest lungo la linea di separazione fra le particelle 106 e 105 (ditta Longo Giovanni), che rientreranno nel comprensorio dell'erigen-

do comune e le particelle 296 e 297 (ditta Cicero Bartolo) e 329 (ditta Palano Filippo), che rientreranno nel territorio del Comune di Rodi Milici. Il confine quindi prosegue in linea retta verso Ovest fino al vallone «Fondo» seguendo la linea di separazione tra le particelle 329 e 328 (ditta Catalfano Giuseppe), 104, 103, 102 (ditta Stefano Rosa Maria marit. Conti) che rientrano nel territorio del Comune di Rodi Milici e le particelle 78 (ditta Mazzeo Felice) 79 (ditta Crinò Fortunato) del foglio 18, che rientrano nel territorio dell'erigendo Comune.

*Foglio 18.* - Il confine discende quindi verso Nord lungo il corso del Vallone, «Fondo» fino all'incrocio con la linea di separazione fra le particelle 74 (ditta De Salvo Francesco) e 570 (ditta De Salvo Riccardo). Da tale punto il confine devia verso Ovest in linea retta lasciando nel territorio dell'erigendo comune le particelle 74, 8 e 106 (ditta De Salvo Francesco) e nel territorio di Rodi Milici le particelle 570, 568 e 569 (ditta De Salvo Riccardo) fino ad incontrare la strada comunale «Pizzicari». Da tale punto di confluenza il confine prosegue verso Sud lungo la predetta strada comunale e fino al limite fra le particelle 37 (ditta De Salvo Marianna marit. Cappellano) e 54 (ditta Aliquò Antonino e Giovanni). Seguendo la linea di separazione tra le precedenti due particelle il confine perviene fino al burrone «Pizzicari» e da qui nel senso della corrente, ed aggirando la particella 37 giunge al confine fra questa e la particella 424 (ditta Mangiapane Maria) e 463 (ditta Cutropia Salvatore). Da tale vertice il confine prosegue verso Ovest lungo la linea di separazione fra le particelle 463 — che viene inclusa nell'erigendo comune — e le particelle 424 e 425 (ditta Mangiapane Maria) fino all'asse della provinciale Rodi-Termini.

*Foglio 10.* - Dall'incrocio suddetto il confine segue verso Nord la predetta strada provinciale per metri 47 ed al termine devia verso Ovest in linea retta fino al torrente «Mollerino» seguendo il confine delle particelle 105, 440, 104 (ditta Orfanotrofo Nicolaci-Bonomo) 358 (ditta Aliquò Antonio), 357 (ditta Maio) 103 (ditta Aliquò), 416 (ditta Currò Carmelo), 102 (ditta Imbesi Angelo), 346 (ditta Isgro Giovanni e germani), 95, 338 e 286 (ditta Brancato Giuseppe). Dal punto di incrocio

della descritta linea con l'asse del torrente Mollerino, il confine risale il torrente fino all'incrocio con la strada comunale « Calcarone » sui cui due lati si attestano — nel territorio di Rodi le particelle 118 e 460 — (ditta De Maio Maria), 117 e 458 (ditta Maio Giuseppe), mentre nel territorio dell'erigendo comune (e facenti parte del foglio 11) si attestano le particelle 131 e 132 (ditta La Motta Francesco, Paolo e Antonino).

*Foglio 11.* - In corrispondenza del confine Ovest della particella 132 il confine segue una marcata depressione del terreno che divide — nel territorio di Rodi — le particelle 133, 134 e 296 (ditta Copre Filippo) e nel territorio dell'erigendo comune — le particelle 128, 127, 126 e 102 (ditta la Motta Francesco, Paolo e Antonino) fino all'asse della saia « Franchina ».

Da questo punto il confine risale la saia fino all'incrocio con la strada vicinale Calcarone, ai cui lati si attestano nel territorio di Rodi Milici le particelle 296 (ditta Copre Filippo), 125 (ditta Materia Salvatore), 124 (ditta Manca Gaetano), 123, 122 e 340 (ditta Livoti Vincenzo), 152 (ditta Caccamo Puglisi Giuseppe).

Il confine quindi prosegue verso Ovest lungo la strada Calcarone sulla quale si attestano — nel territorio di Rodi — le particelle 164 (ditta Conti Francesco) e 161 (ditta Manca Giovanni) e — nel territorio dell'erigendo comune — le particelle 342 (ditta Manca Gaetano e Gioacchino) e 159 (ditta Manca Giovanni).

*Foglio 12.* - Il confine prosegue lungo la mulattiera del Calcarone fino al limite fra le particelle 77 (ditta Manca Gaetano) e 78 (ditta Morabito Antonino) del foglio 12 e da qui raggiunge la strada comunale « Stretto d'Inferno » con una linea retta che divide le particelle 215, 167 e 74 (ditta Manca Gaetano e Gioacchino) — che faranno parte dell'erigendo comune — dalla particella 75 che rientra nel Comune di Rodi Milici.

Dall'incrocio della sopradescritta linea con la strada comunale « Stretto d'Inferno », il confine volge verso Sud seguendo la strada predetta fino all'incrocio di essa con la S.S. 185.

Sul tratto di predetto confine che, come già detto segue la strada comunale « Stretto d'In-

ferno », si attestano le particelle 47 (ditta Pavero Emilia), 100, 99 e 98 (ditta Livoti Caterina marit. Aliquò), 163 e 112 (ditta Sorrentino Filippo), 113 (ditta Molina Ugo) e 121 (ditta Amministrazione provinciale Messina); invece e facenti parte del Comune di Rodi Milici, si attestano sul citato tratto le particelle 80 (ditta Milazzo Natale), 81 e 97 (ditta D'Aliberti Maria), 134 (ditta Orlando Francesco), 131 e 206 (ditta Livoti Antonio), 130, 205, 129 e 122 (ditta Molina Ugo).

*Foglio 13.* - Dall'incrocio con la S.S. 185, il confine prosegue verso il torrente Mazzarà lungo la linea di separazione fra le particelle 48 (ditta Cicero Armando) e 664 (ditta Cicero Antonino) e quindi fino all'asse del torrente Mazzarà.

Detto confine è segnato sulla carta al 10000 (allegato 2) ricavata per ingrandimento dalla carta dell'I.G.M., sulla carte al 10.000 (allegato 3) di unione delle mappe catastali ed infine dettagliata nei suoi particolari nei fogli di mappa numero 19, 18, 10, 11, 12 e 13.

#### *Superficie e redditi agrari e dominicali.*

La superficie ed i redditi agrari e dominicali dell'erigendo comune, risultano come segue:

FOGLIO n.	SUPERF. ha	R. D. L.	R. A. L.
3	106.35.42	173.254,21	19.307,64
4	89.72.75	90.303,88	10.675,79
5	123.00.86	152.563,40	19.020,65
6	125.60.50	178.425,87	18.133,68
7	66.86.25	48.375,74	4.905,80
8	56.03.55	113.430,93	6.991,46
9	89.43.95	122.201,23	12.177,66
10	79.18.32	97.525,14	11.854,47
11	93.90.79	104.378,60	13.193,23
12	71.62.45	71.574,24	7.650,75
13	17.37.76	20.755,26	1.596,16
18	41.57.79	40.505,81	4.427,39
19	71.89.26	45.885,74	7.459,73
<i>Totali</i>	1022.58.65	1.259.180,57	137.423,41

Con la presente ripartizione, tenuto conto del D. P. R. S. 11 agosto 1960, numero 132, al Comune di Castoreale rimangono assegnati ha 5.343,07,66 di territorio con un reddito dominicale di lire 1.736.576,63 e con un reddito agrario di lire 188.755, 28.

All'erigendo comune e riferite a quelle del Comune di Castoreale, vengono pertanto assegnate le seguenti percentuali: superficie ha 16,06 per cento; reddito agrario lire 42,13 per cento; reddito dominicale lire 42,03 per cento.

Come si nota dagli elaborati grafici, la frazione Vigliatore resterà a far parte del Comune di Castoreale, ma è augurabile che i naturali della zona chiedano l'aggregazione all'erigendo comune di Termini per la totale affinità di interessi, per la lontananza con il capoluogo e per l'isolamento nel quale si troverà il loro territorio rispetto a quello del Comune di Castoreale.

Allegati alla presente relazione e come già innanzi detto sono:

1) Planimetria generale scala 1.10.000 ricavata per ingrandimento dalle tavolette dello Istituto Geografico Militare, con segnato in giallo il territorio da assegnare all'erigendo comune;

2) Planimetria ricavata dall'unione delle mappe catastali con segnati i confini dell'erigendo comune;

3) Numero 13 fogli di mappa catastali con i confini dell'erigendo comune, il cui territorio è tratteggiato in rosso;

4) Carta al 25.000 dell'I.G.M..

Messina, 26 novembre 1960.

*Progetto di delimitazione territoriale del comprensorio della frazione Termini di Castoreale da erigere a Comune autonomo. Integrazione delle frazioni Vigliatore, Acquitta e Tonnarella.*

Il territorio delle frazioni Vigliatore, Tonnarella e Acquitta del Comune di Castoreale, di cui gli elettori iscritti e residenti nelle frazioni anzidette hanno chiesto all'Assesso-

rato regionale per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale, la aggregazione all'erigendo comune di Castoreale Terme (vedi progetto redatto dal sottoscritto ingegnere Mario Coscia) comprende quel comprensorio del Comune di Castoreale che a seguito del progetto sopra menzionato di ripartizione territoriale rimane completamente staccato dal Comune capoluogo ed è confinante con i limiti territoriali dei Comuni di Furnari, Mazzarà S. Andrea, Rodì Milici e l'erigendo comune di Castoreale Terme.

E' costituito da una zona pianeggiante compresa fra la strada ferrata e la spiaggia del mare al nord, ed una zona di bassa collina che dalla strada ferrata si estende sino al confine con i comuni di Furnari e Mazzarà S. Andrea a Sud. Misura la superficie di ha. 381.35.88 comprendendo gli interi fogli di mappa 1, 2, 13 e 14 con un reddito dominicale di lire 494.372,70 e con un reddito agrario di lire 41.163,34.

(Dal foglio 13 sono escluse però le particelle 47, 51, 496, 549, 550, 551 e 552 che ricadono nel territorio del comune di Rodì Milici).

Il territorio delle suddette frazioni deve considerarsi una continuità inscindibile del territorio del nuovo comune di Castoreale Terme, per la sua posizione topografica per le caratteristiche economiche agrarie attuali e per il naturale processo evolutivo di tutta la zona determinato da fattori tradizionali locali, in quanto la popolazione delle suddette frazioni ha sempre mantenuto una individualità distinta da quella del Capoluogo, ma sempre collegata sotto l'aspetto economico, agrario e sociale con la contigua Frazione Termini (oggi erigendo nuovo comune).

Pertanto fermi restando gli attuali confini delle frazioni suddette come sopra sono stati descritti, il territorio del nuovo comune di Castoreale Terme, Vigliatore, comprendendo le frazioni di Vigliatore, Tonnarella e Acquitta confinerà ad Ovest e Sud-Ovest con il limite territoriale dei Comuni di Furnari e Mazzarà S. Andrea, ed avrà la superficie complessiva di Ha. 1.403,94,46 con un reddito dominicale di lire 1.753.553 ed un reddito agrario di lire 178.583,75, una popolazione di 4.262 abitanti.

All'erigendo comune di conseguenza, e riferite a quello di Castoreale verranno assegnati le seguenti percentuali: superficie 22,09

per cento; reddito dominicale 58,54 per cento; reddito agrario lire 54,75 per cento.

Messina, 10 ottobre 1963.

*L'Ingegnere*  
(DR. ING. MARIO COSCIA)

UFFICIO DEL GENIO CIVILE  
MESSINA

Visto: L'Ingegnere Capo  
(GIOVANNI GULLI)

*Il Tecnico*  
(DR. ING. MARIO COSCIA)

Visto: L'Ingegnere Capo  
CARLO CATALANO

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Evidentemente anche in questo articolo la parola « Castoreale » si intende soppressa.

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 2 con i relativi allegati.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

« Art. 3.

Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore agli enti locali, sentiti gli organi competenti, provvederà con propri decreti alla ripartizione finanziaria e patrimoniale fra i due Comuni, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. di esecuzione del D. L. P. Reg. 29 ottobre 1955, numero 6, approvato con D.P.R. del 29 ottobre 1957, numero 3 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiede di parlare?

Dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che la Commissione ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del titolo: « Erezione in comune autonomo " Terme Vigliatore" delle frazioni Castoreale Terme e Vigliatore del comune di Castoreale ».

Nessuno chiede di parlare? Lo pongo ai voti. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

**Votazione per scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto dei disegni di legge: « Erezione in comune autonomo delle frazioni Castoreale Terme, Vigliatore e Tonnarella in comune di Castoreale (Messina) »; « Erezione in comune delle frazioni Castoreale Terme e Vigliatore del comune di Castoreale » (43-435/A).

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole ai disegni di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Dichiaro aperta la votazione. Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

BUTTAFUOCO, segretario, fa l'appello.

(Le urne rimangono aperte)

**Discussione di mozione.**

PRESIDENTE. Si passa al punto II dello ordine del giorno: Discussione della mozione numero 72, a firma degli onorevoli Muccioli, Rossitto, Lentini, Miceli, Barone, Trenta, Ciminò:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che con suo ordine del giorno numero 3 del 31 luglio 1963, votato all'unanimità, ha impegnato il Governo a mantenere in servizio il personale in posizione irregolare,

prestante servizio retribuito a quella data ed a normalizzarne la posizione giuridica;

considerato che il Governo, in osservanza, del predetto ordine del giorno ha mantenuto in servizio anche il personale a quella data esistente presso l'Amministrazione regionale del lavoro ed addetto ai servizi del "fondo siciliano";

preso atto che il decreto istitutivo del "fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati" prevede espressamente che le spese per il suo funzionamento gravano sullo stanziamento del bilancio ordinario della Regione;

ritenuto che la permanenza del personale in servizio alla data del 31 luglio 1963, si rende più che necessaria per le finalità del decreto istitutivo,

impegna il Governo

a mantenere in servizio, in attesa della emanazione della apposita legge, il personale in servizio alla data del 31 luglio 1963 ed a pagarlo, gravando la spesa sulla gestione del "fondo siciliano", che presenta adeguata disponibilità ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lentini per illustrare la mozione.

LENTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io, più che illustrare la mozione sottoscritta assieme ad alcuni colleghi sindacalisti e ad altri deputati, vorrei richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea sui precedenti che ci hanno indotto a presentarla.

Nel luglio del 1963 l'Assemblea Regionale, all'unanimità, approvò un ordine del giorno presentato da alcuni deputati del gruppo comunista: Rossitto, Scaturro, La Porta e Vajola, con cui mentre si impegnava il Governo a non fare più alcuna assunzione, di nessun genere, salvo che per pubblico concorso, nello stesso tempo si impegnava il Governo a non procedere a licenziamenti e a presentare, entro un certo tempo, un disegno di legge per la normalizzazione della posizione giuridica

del personale assunto senza concorso. Successivamente all'approvazione unanime di quello ordine del giorno, mentre non si è proceduto ad alcun licenziamento, per lo meno licenziamento formale, del personale che si trovava e si trova in posizione irregolare, d'altra parte si è avuto un certo ritardo nella presentazione del disegno di legge da parte del Governo; in atto, esso si trova all'esame della prima Commissione legislativa. Questo disegno di legge, che dovrà essere discusso dall'Assemblea dopo che la prima Commissione legislativa lo avrà esaminato, non riguarda soltanto il personale dell'Assessorato per il lavoro, ma tutto il personale in posizione irregolare presso i vari rami dell'Amministrazione regionale. Nello stesso tempo l'Assemblea ha proceduto alla nomina di una Commissione speciale per l'esame di un disegno di legge di iniziativa parlamentare avente per oggetto la sistemazione del personale cottimista dell'Assessorato per l'Agricoltura e precisamente del personale licenziato o non licenziato ad una certa data. Ora, onorevole Presidente, anche per evitare conflitti di competenza tra la Commissione speciale e la prima Commissione (la quale peraltro oggi ha il suo presidente nella persona dell'onorevole Varvaro), noi riteniamo che l'Assemblea non possa che riconfermare, nelle more dell'iter legislativo, quanto da essa già approvato e precisamente il mantenimento in servizio del personale dell'Assessorato per il lavoro garantendo nello stesso tempo al personale medesimo il riconoscimento della prestazione effettuata. Quindi lo scopo della presente mozione non è soltanto quello di impegnare il Governo a confermare in servizio questa categoria di dipendenti, ma anche quello di dare riconoscimento al servizio da essi prestato.

Per quanto riguarda la retribuzione è da tenere presente che il decreto istitutivo del Fondo siciliano per la disoccupazione — servizio cui è addetto il personale medesimo — prescrive che le spese di funzionamento debbano gravare sullo stanziamento che per il fondo stesso viene stabilito sul bilancio della Regione. Pertanto al relativo onere si può far fronte sulla gestione del fondo.

In effetti la situazione in cui si trovano i dipendenti assunti « di fatto », è veramente impressionante. Pur non volendo sollevare problemi di responsabilità in ordine a queste assunzioni, va sottolineato che vi è del

personale che ha lavorato e che tuttora lavora presso l'Assessorato per il lavoro sulla base di una indicazione dell'Assemblea la quale, poi, nel precludere ogni possibilità di nuove assunzioni, riconobbe la necessità di mantenerlo in servizio ma non stabilì alcuna garanzia agli effetti del riconoscimento giuridico delle prestazioni. Io ritengo che oggi l'Assemblea, nel riconfermare il proprio indirizzo, debba chiedere al Governo di non porsi su una posizione di decisa opposizione. I rilievi che possono essere avanzati non credo che possano avere alcun fondamento sul piano politico, mentre, su un piano diverso non ne hanno allorchè si pensi che ogni rapporto di lavoro merita un doveroso riconoscimento perchè a nessuno è consentito e tanto meno al Governo di non provvedere alla giusta ricompensa della prestazione del lavoratore. Come ho già detto all'inizio del mio intervento, io non intendevo illustrare la mozione; ho voluto soltanto ricordare l'ordine del giorno numero 3 approvato nella seduta del 31 luglio 1963 affinchè l'Assemblea, nel discutere la presente mozione, tenga conto della necessità di normalizzare temporaneamente il rapporto di lavoro di questo personale, in attesa della regolamentazione definitiva.

PRESIDENTE. La discussione sulla mozione numero 72 è momentaneamente sospesa.

**Chiusura della votazione per scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per scrutinio segreto dei disegni di legge 43-435/A.

*Hanno preso parte alla votazione:* Avola, Bonfiglio, Bosco, Buttafuoco, Cangialosi, Carbone, Carollo Luigi, Carollo Vincenzo, Colajanni, Cortese, D'Acquisto, D'Alia, Di Benedetto, Di Bernardo, Di Martino, Falci, Fasino, Franchina, Genovese, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, Grimaldi, La Porta, Lentini, Mangione, Marraro, Mazza, Mongelli, Napoli, Nicastro, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Ovazza, Pivetti, Renda, Rossitto, Russo Michele, Sallicano, Santalco, Santangelo, Scaturro, Tomaselli, Tuccari, Zappalà.

*Presenti alla votazione considerati come astenuti:* Il Presidente Lanza.

Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

*(Il deputato segretario Buttafuoco procede al computo dei voti).*

#### Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	47
Astenuti . . . . .	1
Votanti . . . . .	46
Maggioranza . . . . .	24
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	10

*(L'Assemblea approva)*

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per breve tempo.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,00, è ripresa alle ore 18,50).*

#### Riprende la discussione di mozione.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Si prosegue nella discussione della mozione numero 72.

NAPOLI, *Assessore al lavoro e alla cooperazione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, *Assessore al lavoro e alla cooperazione.* Signor Presidente, sono stato preso, diciamo così, in contropiede dal fatto che mentre si discuteva la mozione e precisamente dopo che aveva parlato l'onorevole Lentini, ella mi ha chiamato nel suo ufficio.

Io avrei voluto sottoporre a Vostra Signoria proprio la questione della proponibilità della mozione, peraltro già altra volta venuta all'esame dell'Assemblea e credo alla decisione della Signoria Vostra, perchè l'argomento di cui tratta la mozione è oggetto di un disegno di legge presentato dal Governo sin dal dicembre 1965. Tale disegno di legge riguarda tutto il personale in posizione irregolare presso l'Amministrazione regionale e non soltanto quello presso l'Assessorato per il Lavoro e si trova in atto all'esame della

prima Commissione. Ora, poichè la prima Commissione oggi è funzionante ed il Presidente onorevole Varvaro, che è mio amico personale, ha dimostrato in tante occasioni di essere molto sollecito e molto preciso, penso che occorrerebbe, invece di perdere tempo in mozioni irricevibili, pregare il Presidente della prima Commissione di prelevare questo disegno di legge, che nel giro di pochissimi giorni potrebbe essere esitato, risolvendo così un cancrenoso problema, che si trascina da moltissimo tempo. In conclusione poichè è all'esame della prima Commissione un disegno di legge che tratta materia analoga io ritengo che la mozione numero 72 sia improponibile. Vostra Signoria vorrà provvedere in conseguenza.

**PRESIDENTE.** Sull'eccezione di improponibilità sollevata dall'onorevole Napoli, la Presidenza si riserva di decidere nel corso della seduta. Suspendo quindi la discussione della mozione numero 72.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
**« Provvidenze per i consorzi di bonifica »**  
**(95/A).**

**PRESIDENTE.** Si passa al seguito dell'esame del disegno di legge posto al numero 2 del punto II dell'ordine del giorno: « Provvidenze per i consorzi di bonifica ».

Invito i componenti della Commissione « Agricoltura ed alimentazione » a prendere posto al banco loro riservato. Ricordo che nella seduta numero 368 di ieri, 14 giugno 1966 la discussione è stata sospesa in sede di esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso presentati, che rileggo:

« Art. 14.

La spesa per le opere previste dalle lettere d), f) e g) dell'articolo 2 del R. D. 13 febbraio 1933, numero 215, è sostenuta dalla Regione per il 100 per cento.

Le opere per l'impianto delle stazioni meteorologiche e le occorrenti attrezzature, sono comprese tra quelle elencate all'articolo 7, primo comma, del R. D. 13 febbraio 1933, numero 215.

Qualora le opere di cui al presente articolo siano finanziate dallo Stato o da altri enti l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere, a carico degli appositi capitoli di bilancio della Regione, la restante spesa.

Le precedenti norme si applicano alle opere già finanziate e non ancora iniziate.

L'Assessorato per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, altresì, a concedere un concorso nella misura massima dell'8% e limitatamente ad un periodo non superiore a 10 anni, sugli interessi per le quote residue dei mutui contratti o per quelli da contrarre per il pagamento della quota a carico dei proprietari sulle opere pubbliche di bonifica già assentite o che saranno concesse con il concorso dello Stato o della Regione nella misura massima dell'87,50 per cento così come previsto dall'articolo 7 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215.

L'Ente o Consorzio che intende usufruire delle agevolazioni della presente legge dovrà farne richiesta all'Assessorato per la agricoltura e le foreste specificatamente per ciascuna opera o lotto di opera.

Il contributo viene corrisposto direttamente all'Ente o Consorzio.

**Emendamenti:**

— dagli onorevoli Russo Giuseppe, Lombardo, Di Martino e Rubino:

*all'articolo 14, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

« L'Assessorato per l'Agricoltura e foreste è autorizzato, limitatamente agli esercizi finanziari dal 1966 al 1970, a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa complessiva di gestione e funzionamento degli impianti di cui al comma precedente ».

— dall'Assessore Fasino:

*sostituire il terzo e quarto comma dell'articolo 14 con i seguenti:*

« Qualora le opere di cui ai precedenti commi siano finanziate dallo Stato o da altri enti, l'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad assumere la restante spesa. E' autorizzato altresì ad elevare il concorso nella spesa previsto dalla legislazione regionale per le restanti opere di bonifica di

cui all'articolo 2 del Regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 fino alla concorrenza di quello stabilito dalla legislazione nazionale. Gli oneri previsti dal presente comma graveranno sui capitoli di bilancio della Regione relativi alle opere di bonifica.

Le precedenti norme si applicano anche alle opere già finanziate e non ancora effettivamente iniziate ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

— dagli onorevoli Scaturro, Giacalone Vito, Cortese, Ovazza e La Porta:

*sopprimere il quinto comma dell'articolo 14; sostituire l'art. 15 con il seguente:*

« *Articolo 15 - Per le opere di cui al precedente articolo 14, nonché per quelle previste dalla lettera e) dell'articolo 2 del Regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, l'Assessore all'Agricoltura e alle foreste è autorizzato ad assumere a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative al pagamento delle quote residue dei mutui contratti o per quelli da contrarre che gravino sui proprietari consorziati il cui reddito imponibile non superi le lire cinquemila ».*

#### Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA

Pongo in discussione l'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Russo Giuseppe, Lombardo, Di Martino e Rubino al secondo comma dell'articolo 14. La Commissione?

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore.* La Commissione è contraria.

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste.* Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento di cui si discute non possa avere ingresso, perchè ammette il principio — che non si può ritenere conforme alla legislazione generale sulle opere pubbliche di bonifica e sulla loro manutenzione — di un contributo sulle spese di gestione dei consorzi

che invece gravano, per legge sugli stessi consorziati. Per questo motivo io prego i colleghi firmatari dell'emendamento di volerlo ritirare. Ove poi essi insistessero nel proporlo all'approvazione dell'Assemblea, io dovrei esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento intendono aderire all'invito, rivolto loro dal Governo, di ritirare l'emendamento?

RUBINO. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento sostitutivo del terzo e quarto comma dell'articolo 14, presentato dal Governo. La Commissione?

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento Scaturro ed altri soppressivo del quinto comma dell'articolo 14.

SCATURRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Molto brevemente, signor Presidente. L'emendamento da noi presentato tende a sopprimere il quinto comma dell'articolo 14, per due ragioni: una di principio e l'altra di opportunità. La ragione di principio è la seguente: ci troviamo di fronte a dei consorzi di bonifica che sono indebitati per opere costruite nel passato e, sappiamo benissimo con quali criteri, e in base a quali favoreggiamenti, dal momento che, nella maggioranza dei casi i consorzi di bonifica hanno operato o con gestioni commissariali o con direzioni mafiose. Perciò siamo decisamente contrari a che si intervenga per

i mutui già contratti nel passato, sia pure con un contributo sugli interessi.

L'altra ragione è di opportunità; questo nostro emendamento è infatti collegato con l'articolo 15. Ho appreso che l'Assessore all'Agricoltura ha presentato un emendamento all'articolo 15 che sarà annunciato nel corso di questa seduta. Il motivo di tale emendamento a quanto pare risiede nell'insufficienza degli stanziamenti occorrenti per la copertura dell'onere relativo all'articolo 15. Ebbene, sopprimendo il quinto comma dell'articolo 14, potremmo recuperare la somma all'uso destinata ed utilizzarla per far fronte alla finalità prevista dall'articolo 15, quella cioè di esentare dal pagamento dei contributi vecchi e nuovi tutti i piccoli proprietari e coltivatori diretti il cui reddito imponibile non superi le lire 5 mila. Per queste ragioni invitiamo l'Assemblea a volere approvare il nostro emendamento.

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Io debbo replicare al collega Scaturro dicendo che non mi sembrano persuasive le argomentazioni addotte per eliminare dal testo del disegno di legge, che peraltro è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, una provvidenza che si inquadra in una linea costante seguita nel settore dell'agricoltura e cioè nella nostra tendenza ad eliminare per quanto è possibile oneri che non ci sembrano direttamente pertinenti al reddito agricolo. Che cosa si propone da parte della Commissione? (Per la verità infatti il testo del Governo non prevedeva questa provvidenza). Si propone di contribuire non sulla sorte capitale che è giusto che sia pagata specialmente da coloro che sono in grado di pagarla, ma sugli interessi che gravano in misura cospicua quando i consorziati devono provvedere al pagamento del 12,50 per cento sui mutui contratti. Debbo però fare presente agli onorevoli colleghi, perchè è giusto che siano informati anche di questo, che non sempre i consorzi seguono la via della contrazione del mutuo, ma che specialmente i consorzi più grossi fanno direttamente gravare sulla pro-

prietà consorziata il 12,50 per cento attraverso la regolare emissione di cartelle, anno per anno. Sicchè in definitiva mi pare che, nonostante il collegamento che il collega Scaturro opportunamente fa sotto questo profilo, con la provvidenza prevista nel successivo articolo, questo collegamento non basta a risolvere il problema che noi poniamo, poichè il contributo che si intende erogare sugli interessi non riguarda soltanto, come egli dice, la proprietà consorziata dal reddito più alto ma, essendo di ordine generale, riguarda tutte indistintamente le categorie di consorziati. Peraltro ripeto, questo contributo riguarda i mutui contratti nel passato, dal momento che, con le provvidenze previste dallo stesso disegno di legge, ben pochi sono i casi in cui i consorzi dovranno contrarne. Pertanto, eliminare dalle provvidenze che abbiamo predisposte come Governo questa possibilità, concordata poi in Commissione, di intervenire con contributi sugli interessi per i mutui già contratti e relativi alle rate che ancora debbono scadere — intervento che si inquadra nell'attuale situazione di crisi della produzione nazionale e regionale — non credo sia opera conducente.

Inoltre l'entità dei contributi afferenti la proprietà cosiddetta di un certo rilievo, cioè dal reddito imponibile superiore alle 5 mila lire, non è ingente e quindi tale da giustificare le discriminazioni che si finirebbe con l'ammettere e che non ci sembrano in questa sede e per questa materia, opportune.

SCATURRO. La discriminazione è stata fatta nei confronti dei piccoli proprietari. Ella sa benissimo come avviene nei consorzi di bonifica la distribuzione delle strade...

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Le opere realizzate al di fuori degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno sono di limitata entità e questo è anche dimostrato dalla misura del contributo che noi vogliamo dare. In realtà la discriminazione la si vorrebbe introdurre adesso con l'emendamento soppressivo proposto e illustrato dal collega Scaturro, ed è per questo che non posso essere d'accordo su di esso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare? La Commissione?

**RUSSO MICHELE**, *Presidente della Commissione e relatore*. Il quinto comma dell'articolo 14 che adesso l'emendamento a firma degli onorevoli Scaturro ed altri vorrebbe sopprimere è stato proposto dalla Commissione la quale, ritenendo che non sussista alcun motivo per riesaminare la questione, insiste sul proprio testo. A tal proposito vorrei ricordare e sottolineare che da diversi anni la Cassa per il Mezzogiorno concorre alla quota di spesa a carico della proprietà privata attraverso anticipazioni fatte con un saggio di interesse molto basso dell'1 o del 2 per cento o addirittura senza interesse eliminando così la necessità di dovere ricorrere alle anticipazioni bancarie, gravate, com'è noto, da saggi d'interesse più alti.

Una proposta analoga, per quanto attiene ai nuovi mutui e per la parte afferente la proprietà privata, avevamo fatto con l'articolo 16 del disegno di legge; però adesso intendiamo considerarla superata dato che abbiamo portato la partecipazione regionale al cento per cento per alcune categorie di opere e per altre l'abbiamo ulteriormente aumentata e quindi l'incidenza degli interessi bancari sulle quote di spesa a carico della proprietà privata non graverà più come nel passato. Ma per quanto riguarda i mutui già contratti l'intervento previsto dal quinto comma dell'articolo 14 del disegno di legge della Commissione è necessario per ragioni di equità. Io ricordo, per esempio, il caso della diga del Bozzetta, in territorio di Enna, a Leonforte, nel consorzio del Dittaino in cui i miliardi che la Regione ha dato come contributo sono stati dati con i criteri più antiquati della vecchia legislazione, essendo stata gravata da fortissimi interessi bancari la quota di spesa a carico della proprietà privata; i contributi della Cassa per il Mezzogiorno vengono invece dati con nuovi criteri, cioè a carico dei privati non gravano interessi. In conseguenza di ciò nelle popolazioni si è diffuso uno stato d'animo di risentimento nei confronti della Regione in quanto i suoi contributi non riguardano la quota capitaria. In tal modo si aggrava senza scopo con degli interessi elevatissimi un fatto già di per se stesso oneroso quale è la partecipazione privata ad opere che hanno carattere semipubblico.

Col testo proposto noi vogliamo introdurre

nella legislazione regionale un principio più moderno; non possiamo consentire infatti che la Regione si faccia superare per agilità di interventi e per prontezza dalla Cassa per il Mezzogiorno, dimostrando così di essere più arretrata e di ignorare questi problemi relativi all'intervento pubblico. Per questi motivi, ripeto, la Commissione insiste nel proporre all'approvazione dell'Assemblea il proprio testo.

**LA PORTA**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LA PORTA**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento di cui stiamo discutendo si collega direttamente con l'articolo 15 del disegno di legge della Commissione che è un articolo aggiuntivo rispetto al testo presentato dal Governo. Tale articolo consente di superare, in gran parte, le obiezioni avanzate sia dall'Assessore all'Agricoltura, sia dal Presidente della Commissione alla proposta di soppressione del quinto comma dell'articolo 14. Di questo comma, sul quale il Governo è favorevole, io credo che l'onorevole Assessore all'Agricoltura debba chiarire all'Assemblea la portata finanziaria dato che esso prevede l'assunzione a carico dell'Amministrazione regionale degli interessi sui mutui contratti e su quelli da contrarre. Infatti noi non conosciamo l'esatta entità dei mutui contratti dai consorzi di bonifica nè il dire che la quota capitaria resta a carico degli interessati, mentre a carico della Amministrazione regionale graverebbero solo gli interessi, serve a sciogliere il problema, che pure esiste, di sapere qual è l'onere di cui verrebbe gravata l'Amministrazione regionale. D'altro canto io non credo che una misura di questo genere presa in modo indiscriminato riguardo ad opere deliberate da organi diversi dall'Amministrazione regionale e riguardo ad opere deliberate in precedenza, sia idonea a giustificare il tipo di rapporti che noi vogliamo instaurare tra la pubblica Amministrazione ed enti come i consorzi di bonifica (che sappiamo come sono amministrati).

Peraltro al problema dei coltivatori diretti e dei piccoli proprietari, le cui economie potrebbero venire dissestate dall'onere degli interessi sui mutui, provvede l'articolo 15 del-

lo stesso disegno di legge, che, limitatamente ai coltivatori diretti ed ai proprietari con un reddito imponibile inferiore alle cinquemila lire, pone a carico dell'Amministrazione regionale gli interessi sui mutui contratti dai consorzi. Concludendo, a me sembra che col quinto comma dell'articolo 14 si voglia dar vita ad un contributo della Regione a favore di una ben determinata categoria di cittadini nei confronti dei quali l'onere finanziario potrebbe provocare dissesti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento a firma degli onorevoli Scaturro ed altri, soppressivo del quinto comma dell'articolo 14.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo quindi ai voti l'articolo 14 nel testo risultante dopo l'approvazione dell'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 15.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

Art. 15.

L'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste è autorizzato ad assumere a carico della Amministrazione regionale le spese relative al pagamento delle quote residue dei mutui contratti o per quelli da contrarre e sempre per le opere di cui all'articolo precedente che siano a carico dei proprietari consorziati il cui reddito imponibile non superi le lire 5.000.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tomaselli, Faranda, Cadili, Di Benedetto e Buffa;

sopprimere le parole: « il cui reddito imponibile non superi le lire cinquemila »;

— dall'Assessore Fasino:

sostituire l'articolo 15 con il seguente:

« Art. 15 — L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concorrere in misura non superiore all'80 per cento nella spesa posta a carico dei proprietari il cui reddito imponibile complessivo dei terreni consorziati non superi le lire cinquemila, per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di cui al primo comma del precedente articolo.

Nei casi di mutui contratti o da contrarre il contributo di cui al comma precedente sarà concesso sull'ammontare, delle annualità da pagarsi a carico dei predetti proprietari, quale risulterà al netto del concorso nel pagamento degli interessi giusto quanto previsto dall'articolo precedente ».

Ricordo che all'articolo 15 è stato presentato un altro emendamento sostitutivo, dagli onorevoli Scaturro, Giacalone Vito, Cortese, Ovazza e La Porta; di esso è stata già data lettura.

Lo rileggo:

« sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15 - Per le opere di cui al precedente articolo 14 nonchè per quelle previste alla lettera e) dell'articolo 2 del R. D. 13 febbraio 1933, numero 215, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative al pagamento delle quote residue dei mutui contratti o per quelli da contrarre che gravino sui proprietari consorziati il cui reddito imponibile non superi le lire cinquemila ».

Pongo in discussione l'emendamento a firma Tomaselli ed altri in quanto si riferisce tanto all'uno quanto all'altro degli emendamenti sostitutivi dell'intero articolo 15 e pertanto deve essere votato per primo. La Commissione?

RUSSO MICHELE. Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo adesso in discussione l'emendamento presentato dall'Assessore Fasino, in quanto si allontana dal testo dell'articolo 15 del disegno di legge più dell'emendamento a firma Scaturro ed altri e quindi va votato prima.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Signor Presidente, noi siamo contrari all'emendamento Fasino, anzitutto perchè pone in termini aleatori la sostanza dell'articolo 15. Tale articolo, proposto dalla Commissione e sul quale noi siamo d'accordo, ha il preciso scopo di esonerare tutti i piccoli proprietari consorziati il cui reddito imponibile non superi le lire 5 mila dal pagamento delle quote residue dei mutui contratti per opere già eseguite e dei mutui da contrarre in futuro. L'emendamento Fasino tende a vanificare tale scopo là dove dice che l'Amministrazione potrà concorrere « in misura non superiore all'80 per cento ». Inoltre ho saputo che l'Assessore Fasino intende presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo 17 del disegno di legge della Commissione con cui si prevede lo stanziamento annuo di 200 milioni per le finalità di cui all'articolo 15. Che incidenza avranno 200 milioni annui? E se l'incidenza sarà soltanto del 30 o del 40 per cento? In tal modo, mentre ci si è preoccupati, non sopprimendo il quinto comma dell'articolo 14, di assicurare di fatto la piena copertura dei contributi sugli interessi dei vecchi mutui dei consorzi di bonifica si tende adesso a rendere aleatorio l'esonero dei piccoli proprietari; il che è molto grave.

L'emendamento di cui si discute tende inoltre a limitare i contributi relativi alle opere di bonifica previste dal primo comma dell'articolo 14. Noi vogliamo invece che tali contributi siano estesi a tutte le opere previste dall'articolo 14 e a quelle previste dalla lettera e) dell'articolo 2 del Regio decreto 13 febbraio 1933 numero 215. Sappiamo però che mentre l'onorevole Fasino è d'accordo sulla soppressione dell'ultima parte del pri-

mo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15 da lui medesimo presentato (in cui appunto è prevista la limitazione cui si è fatto cenno) il Governo invece pare che insista nel volere mantenere tale limite. Questo è il punto di maggiore dissenso tra la nostra posizione e quella del Governo.

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Signor Presidente, io, come avevo anche fatto presente in Commissione, sono d'accordo nell'estendere questo contributo a tutte le opere di bonifica di cui all'articolo precedente e quindi nel sopprimere le parole « primo comma » dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15 da me presentato.

Invece per quanto riguarda la forma scelta dal Governo nello stabilire la misura del contributo, devo far presente che non ho nulla in contrario, per esempio, a che dall'80 per cento si passi anche al 90 o al 95 per cento, ma che ritengo necessario mantenere l'inciso « non superiore al » per una preoccupazione di ordine costituzionale. Infatti allo stato non è possibile prevedere con esattezza assoluta l'onere che comporta questo articolo del disegno di legge.

LA PORTA. Per il precedente articolo era possibile!

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Nell'articolo precedente vi si trova lo stesso concetto espresso con una formula pressochè identica: « un concorso nella misura massima ».

LA PORTA. La Costituzione è diventata una fisarmonica. L'onere non è prevedibile!

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Onorevole La Porta, legga il testo e vedrà che le due formule si equivalgono. Se a lei così non sembra, io sono disposto ad inserire anche in questo articolo la formula « nella misura massima »; è la stessa cosa.

LA PORTA. Io dico che l'onere non è prevedibile.

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Difatti, abbiamo adoperato una formula analoga nell'articolo precedente. Quindi il contributo possiamo anche elevarlo dall'80 al 95 per cento, ma ritengo necessaria una dizione che consenta una certa elasticità, non discrezionalità, allo scopo di eliminare la possibilità di una impugnativa. Altrimenti non avrei alcuna difficoltà a stabilire il contributo in forma rigida.

BOMBONATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBONATI. Onorevole Assessore, non siamo d'accordo sulla sua tesi perchè, se lei ben ricorda, anche in Sardegna la Regione ha integrato il contributo dell'87,50 per cento della Cassa per il Mezzogiorno, con un ulteriore 8,50 per cento. In tal modo lei vorrebbe rendere peggiore la situazione in Sicilia in raffronto a quella esistente da anni in Sardegna.

FASINO, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Questo è un contributo sulla parte residua, ove ci sia, a carico degli interessati.

LA PORTA. Certo che c'è! Che significa « ove ci sia »?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare l'oratore!

Prego, onorevole Bombonati, continui.

BOMBONATI. Onorevole Presidente, ritengo necessario distinguere di quali opere si tratta. Spesso infatti sia il piccolo che il grosso proprietario hanno dovuto contribuire alle medesime opere; inoltre spesso il piccolo proprietario si serve di strade che poi diventano strade intercomunali o provinciali; talvolta il proprietario di un terreno sito in un comprensorio deve contribuire per una strada lontana 8 o 10 chilometri dal suo fondo. Io ritengo che la proposta di non fare pagare nulla ai piccoli proprietari abbia fondamento. Se vi sono problemi di carattere costituzionale, possiamo cercare di risolverli sospendendo la seduta per cinque minuti.

Devo inoltre ricordare che in un ordine del giorno, presentato anche dal Presidente della

Commissione « Agricoltura ed alimentazione » ed accettato dall'Assessore all'agricoltura si era stabilita la misura del cento per cento per i contributi a favore dei piccoli proprietari. Non è quindi possibile adesso, in sede di approvazione del disegno di legge annullare questo principio. Propongo quindi una breve sospensione della seduta.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei sgombrare il terreno da un equivoco.

Dalla illustrazione dell'Assessore Fasino appare chiaro che non si vuole colpire la nostra proposta di portare al cento per cento anche il contributo per le quote residue dei mutui già contratti a carico dei proprietari il cui reddito imponibile non superi le lire cinquemila. Vi è tuttavia una preoccupazione di carattere costituzionale derivante dal fatto che non è possibile stabilire con precisione (è però possibile stabilire approssimativamente) l'entità delle quote residue dei mutui da pagare.

A tal proposito io ritengo che per evitare un contrasto tra l'articolo che ci accingiamo ad approvare e il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione non sia necessario modificare la misura del 100 per cento del contributo ma sia sufficiente aggiungere all'articolo 15 le parole: « nella misura dello stanziamento per l'esercizio in corso. Per gli esercizi futuri sarà provveduto con la legge di bilancio ».

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Non è possibile.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Perchè non è possibile?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Perchè è necessario stabilire la copertura.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Allora possiamo dire « nell'ammontare dello stanziamento di bilancio ». Se poi sarà necessaria un'aggiunta, faremo una legge.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Non è neppure possibile fissare alcuna percentuale: nella misura massima consentita dallo stanziamento prevista dalla legge...

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. No, no, le quote residue dei mutui contratti o da contrarre devono gravare interamente sull'Amministrazione regionale. Su questo punto non possiamo tornare indietro. Con questo disegno di legge abbiamo suscitato un'attesa unanime nei proprietari interessati, vorrei dire, in tutta la categoria; non possiamo deluderla. Se c'è da aspettare...

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ma così rendiamo incostituzionale questo articolo.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. No, se diciamo « sino all'ammontare dello stanziamento ».

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Io ritengo che il rilievo mosso dall'onorevole Assessore non abbia ragion d'essere per un semplice motivo, e cioè perchè la dizione « sino all'ammontare dell'80 per cento », a parte tutto, si presta ad un'applicazione, non vorrei usare la parola discriminatoria, ma certamente sperequata. Dire « sino all'80 per cento » significa che a qualcuno potrà essere dato il 5 per cento ad altri il 10, ad altri il 30, ad altri ancora il 40. Inoltre verrebbe ad essere vulnerato un principio che la Commissione, mi pare all'unanimità, aveva approvato in sede di elaborazione del disegno di legge: quello dell'assunzione a carico della Regione dell'intera spesa.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Esatto.

FRANCHINA. Ma come è possibile ciò, onorevole Assessore, se nel suo emendamento è previsto un concorso in misura non superiore all'80 per cento?

Il problema di natura costituzionale può essere risolto con una formula terminativa allo articolo 17, cioè dilazionando la spesa nel tempo...

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ho già detto ieri al collega Russo Michele di risolvere il problema.

FRANCHINA. Va bene. Allora non c'è più ragione di contesa.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Dichiaro di ritirare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 15.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dall'Assessore Fasino, per il Governo, il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 15, concordato con la Commissione:

« Articolo 15 — L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere a carico dell'Amministrazione regionale la spesa posta a carico dei proprietari il cui reddito imponibile complessivo dei terreni consorzati non superi le lire cinquemila, per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di cui al precedente articolo.

Nei casi di mutui contratti o da contrarre l'ammontare delle spese a carico dell'Amministrazione regionale sarà commisurato allo ammontare delle annualità da pagarsi a carico dei predetti proprietari, quale risulterà al netto del concorso nel pagamento degli interessi giusto quanto previsto dall'articolo precedente.

L'onere di cui ai commi precedenti sarà contenuto nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 17 ».

LA PORTA. Chiedo di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assessore Fasino sulla necessità, nell'elaborare le leggi, di non suscitare attese che poi la Regione non può in concreto soddisfare. A questo proposito vorrei ricordargli il destino di una legge importante, approvata da questa Assemblea regionale il 3 gennaio del 1961, la famosa legge numero 3, che prevede contributi della Regione sulle richieste avanzate dai coltivatori diretti per miglioramenti fondiari.

In quella legge si è affermato che il colti-

vatore diretto ha diritto. sui miglioramenti che intende effettuare nel proprio fondo, ad un contributo dell'amministrazione regionale pari al 60 per cento della spesa ammessa a contributo, cioè si è stabilito un diritto del cittadino che si trovi in determinate condizioni. Sulla base di questo diritto ad ottenere il contributo, che discende direttamente dalla legge, nelle varie province siciliane sono state presentate e sono tuttora pendenti in attesa di finanziamento, richieste di contributi per circa 18 miliardi. Però per questa voce la maggioranza che attualmente sostiene il Governo ha stanziato soltanto un miliardo e mezzo.

Ora, onorevole Presidente, quando si stabiliscono norme di tal genere e di tal natura si creano le condizioni per un accrescimento del potere discrezionale della pubblica Amministrazione e quindi della discriminazione fra i cittadini; discriminazione che a volte è voluta, a volte è involontaria ma che tuttavia esiste egualmente. In pratica, se un contadino riesce ad ottenere che un deputato di questa Assemblea si occupi della sua pratica, della sua richiesta di contributo sollecitandola allo Ispettorato agrario provinciale, può darsi che il contributo gli venga corrisposto; ma se questa possibilità non ha (e di fatto non lo hanno i sette decimi degli aventi diritto, dei richiedenti) e non riesce a fruire al beneficio, è chiaro che la legge ha dato vita a un diritto, ma non ha creato le condizioni per la effettiva realizzazione del diritto stesso.

#### Presidenza del Presidente LANZA

Ora la norma proposta, stabilendo, con la giustificazione che è necessario dar vita a una legge costituzionale legittima, che i contributi vengano erogati « nei limiti dello stanziamento » produce esattamente la situazione creata dalla detta legge numero 3 del 1961, cioè una situazione in cui il cittadino ha un diritto, ma non può esercitarlo, non può godere dei benefici che questo diritto concretamente gli attribuisce, per difetto di stanziamento. Io credo che non convenga nè all'Assemblea nè ad altri che vengano approvate leggi di questo genere. D'altro canto le preoccupazioni costituzionali sollevate dall'Assessore per l'articolo 15 non sono state espresse per l'articolo 14, la cui spesa non può neanche essere

prevista con precisione matematica. Il fatto è che quando si discutono norme riguardanti soltanto i coltivatori diretti si mettono innanzi tutte le possibili questioni di legittimità costituzionale al solo fine di sancire diritti amplissimi per poi negarli nella pratica corrente di ogni giorno. Per questo motivo noi, signor Presidente, siamo contrari a questo emendamento che condiziona l'esercizio del diritto a godere della totale esenzione alla disponibilità dello stanziamento di bilancio.

**RUSSO MICHELE**, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**RUSSO MICHELE**, *Presidente della Commissione e relatore*. L'emendamento di cui si discute riproduce sostanzialmente l'articolo 15 del disegno di legge della Commissione limitandosi ad apportare delle correzioni su alcune imperfezioni di cui mi accingo a fare brevemente cenno. Nel formulare l'articolo 15 del testo della Commissione avevamo dimenticato che era necessario detrarre espressamente il concorso nel pagamento degli interessi già previsto dal precedente articolo 14. Per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale relativa al rispetto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, non essendo possibile determinare con precisione l'entità della spesa, si è, accogliendo la mia proposta, sancito questo diritto nei limiti della copertura che è possibile rinvenire.

Se il collega La Porta è in grado di prevedere con precisione l'entità della spesa, allora suggerisca...

**LA PORTA**. Lo faccia l'Assessore, così come l'ha fatto per l'articolo 14.

**RUSSO MICHELE**, *Presidente della Commissione e relatore*. Ma anche nell'articolo 14 non è stata prevista una quota fissa. In esso infatti è detto: « nella misura massima... »

**PRESIDENTE**. Onorevole Russo, la prego di concludere.

**RUSSO MICHELE**, *Presidente della Commissione e relatore*. D'altra parte se vogliamo predeterminare sin da adesso l'entità dello stanziamento, possiamo stabilire la cifra più

ampia possibile, riservandoci, nell'ipotesi in cui dovesse rivelarsi insufficiente, di integrarla per mezzo di una nuova legge. Del resto si tratta di una spesa non ingente, rientrante certamente nel limite di 250 milioni. Non mi sembra quindi una obiezione valida il dire che, dal momento che non si è in grado di predeterminare l'ammontare complessivo, allora è meglio che non se ne faccia niente. Pertanto la Commissione continua ad essere favorevole a questo emendamento.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Signor Presidente, io devo sia pure con la necessaria cortesia respingere le illazioni testè fatte dal collega La Porta. Non è vero che noi abbiamo adoperato due pesi e due misure diverse in ordine alle provvidenze previste dall'articolo 14 e a quelle previste dallo articolo 15. Non mi sembra inoltre che il caso di cui ci occupiamo sia paragonabile a quello della legge numero 3 del 1961 relativa ai contributi sui miglioramenti fondiari per i coltivatori diretti. Innanzitutto è inutile enunciare delle cifre perchè il fatto di presentare una richiesta per ottenere un contributo sul miglioramento fondiario non vuol dire avere il diritto ad ottenerlo, se non dopo che la richiesta si sia dimostrata fondata. Quindi non ha alcun significato parlare dell'ammontare...

SCATURRO. Ci sono richieste per 18 miliardi.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. ...complessivo di queste richieste. Il caso di cui ci occupiamo è diverso e, se non ci trovassimo nelle condizioni nelle quali ci troviamo per via di una sentenza della Corte costituzionale, certamente il Governo non avrebbe sollevato la presente questione. Se avessimo potuto dire, come nel passato, che agli oneri gravanti sugli esercizi futuri, si provvede con la legge di bilancio, questa sera non avremmo discusso questo argomento. Il che però non vuol dire, onorevole La Porta, che dopo avere applicato per questo scorcio di anno finanziario la legge, dopo aver accertato l'entità delle eventuali quote non coperte dallo stanziamento

in essa previsto, non si possa presentare un disegno di legge, prima del bilancio, in cui si dica: il finanziamento di 200 milioni l'anno, di cui all'articolo 17, è aumentato a 300 milioni. In sede di formulazione del bilancio è infatti possibile rinvenire la copertura in via di fatto o attraverso nuove entrate o attraverso mutui, superando in tal modo le difficoltà derivanti dalla interpretazione, peraltro discutibile, che la Corte costituzionale ha dato dell'articolo 81 della Costituzione.

SCATURRO. Per la legge numero 3 del 1961, lo stanziamento è rimasto fermo ad un miliardo e mezzo. Un miliardo e mezzo fino al 1966.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Non è affatto vero, quest'anno lo abbiamo aumentato di 500 milioni.

Onorevoli colleghi, per questi motivi propongo all'Assemblea di approvare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 15 così come è stato concordato con la Commissione.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Signor Presidente, io credo che negli interventi dell'Assessore Fasino e nel testo del disegno di legge, la cosa che si nota con più evidenza è l'intenzione di riservare all'Amministrazione regionale e quindi all'assessore il massimo di discrezionalità. Questa è una caratteristica costante della legislazione regionale e in pratica si rivela un danno nella fase di applicazione delle leggi.

Io ho poc'anzi citato l'esempio della legge numero 3 del 1961; perchè? Perchè, onorevole Assessore, in relazione a quella legge vi sono domande per 18 miliardi e uno stanziamento di un miliardo all'anno. E' stato stabilito un contributo del 60 per cento a favore dei coltivatori diretti, per miglioramenti fondiari, e tuttavia in atto vi sono migliaia di coltivatori diretti i quali hanno presentato domanda da tre, da quattro anni, e la loro domanda ancora non è stata nè respinta nè accolta. L'esame delle pratiche è fermo per mancanza di finanziamenti. Creando questa situazione noi abbiamo procurato un danno reale...

SCATURRO. Siamo ancora alle domande del 1963.

PRESIDENTE. Onorevole Scaturro, non disturbi l'oratore! Onorevole La Porta, continui la prego.

LA PORTA. ...ai coltivatori diretti, poichè il coltivatore diretto per ottenere il contributo regionale del 60 per cento ha finito col rinunciare al contributo della Cassa per il Mezzogiorno e di fatto non riceve nè l'uno nè l'altro. Ecco la sostanza della nostra obiezione. Cioè nelle leggi regionali si prevedono amplissimi diritti ma non il finanziamento necessario per renderli effettivi. Ma perchè questo? Adesso l'Assessore all'Agricoltura ci parla della sentenza della Corte costituzionale. Il 3 gennaio 1961 la Corte aveva sentenziato? Ed in precedenza aveva sentenziato?

L'amplissima discrezionalità che il Governo adesso rivendica è, ripeto, un carattere costante della legislazione siciliana, non una novità introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale. La realtà è che voi avete bisogno nella vostra pratica di governo, di vedere coorti di deputati che accompagnano delegazioni di cittadini per sollecitare pratiche, per poi poter dispensare favori. Non mi riferisco in questo caso soltanto all'Assessore Fasino. E' la pratica di governo in Sicilia. Un governo che dispensa favori! E le leggi si fanno sempre per raggiungere questo fine, questo risultato.

Quando noi stabiliamo che i coltivatori diretti e i piccoli proprietari il cui reddito imponibile non superi le lire cinquemila siano esenti dal pagamento delle quote dei mutui e che l'esenzione sia rapportata allo stanziamento di bilancio, facciamo in modo da consentire che vadano in porto soltanto le pratiche più sollecitate, più fortemente raccomandate, quelle che più servono, dal momento che lo stanziamento è quello che è. La medesima considerazione va fatta riguardo all'articolo 14. E' vero, Assessore Fasino, che se si ricorre ai sofismi e se si spaccano i capelli in quattro una certa differenza tra l'articolo 14 e l'articolo 15 la si trova; l'articolo 15 infatti menziona tutti i dati da cui sarebbe possibile ricavare l'effettiva entità dello stanziamento necessario.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Io vorrei sapere, onorevole La Porta, se lei è contrario all'emenda-

mento o se ritiene soltanto che lo stanziamento sia esiguo.

LA PORTA. Io non sono in grado di fornire i dati relativi all'entità dello stanziamento necessario perchè non sono al Governo. Al Governo c'è l'Assessore Fasino ed egli dovrebbe conoscere il totale dei mutui contratti da tutti i consorzi di bonifica perchè è suo dovere conoscerli dato che ha la vigilanza su di essi.

L'Assessore Fasino, anzi il Governo, nel proporre all'Assemblea l'approvazione di questa norma, avrebbe il dovere di dire: per mutui accesi nell'ultimo quinquennio l'onere finanziario è stato di lire 250 milionicientomilacentocinquantalire (precisandolo sino al centesimo); in base a questi dati per l'avvenire si prevede la somma di lire x.

Questi dati il Governo non li dà. Non li può dare? Non lo so. Certo è che nessuno può pretendere che li dia io, semplice deputato, che non ho i mezzi, nè gli obblighi di vigilanza che ha l'Assessore sui consorzi di bonifica.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Vorrei sapere se è contrario.

LA PORTA. Sono contrario a limitare il beneficio rapportandolo agli stanziamenti di bilancio; a meno che non creiamo uno stanziamento di 2 miliardi in modo da coprire qualsiasi richiesta. Così come per la legge numero 3 del 1961 avremmo dovuto stanziare annualmente 5 miliardi per adempire la promessa fatta ai coltivatori diretti con quella legge. Poc'anzi citavo l'articolo 14 per dimostrare che è un fenomeno costante l'attribuzione di ampia discrezionalità all'Amministrazione; vero è che, volendo sottilizzare, si può sempre scorgere una differenza tra l'articolo 14 e l'articolo 15. Infatti all'articolo 14 è detto: « nella misura massima dell'8 per cento ». Per cui, di fronte alla Corte costituzionale si potrebbe anche sostenere che il concorso sugli interessi oscillerebbe tra il 5, il 6 o il 7 per cento. Ma questo davanti alla Corte costituzionale. Noi tutti però sappiamo che la dizione « nella misura massima dell'8 per cento », significa che l'Assessore corrisponderà l'8 per cento, non il 7 e 99 per cento. Naturalmente poi il concorso dell'8 per cento sarà dato soltanto ad alcuni consorzi di bonifica e ad altri no, a seconda che rientrino o meno nei piani

generali di attività e di visione politica che il Governo ha nei confronti dei loro dirigenti. Anche in questo caso quindi la legge attribuisce un'ampia discrezionalità all'Amministrazione.

Concludendo, con le nostre leggi più che stabilire diritti a favore dei cittadini che l'Amministrazione ha l'obbligo di rispettare, promettiamo diritti, ma poi lasciamo alla discrezione degli Assessori la facoltà di rispettarli o meno. E' anche questo uno dei motivi per cui le cose vanno tanto male nella nostra Regione e nelle campagne siciliane.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiede di parlare? Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento Fasino sostitutivo dell'articolo 15.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento Scaturro ed altri sostitutivi dell'articolo 15, pertanto, è assorbito.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Scaturro, Giacalone Vito, La Porta, Vajola e Ovazza il seguente emendamento:

Articolo 15 bis — « A carico dei proprietari di quei terreni che, per effetto della esecuzione di opere pubbliche, comprese quelle di bonifica, aumentino di valore, si applicano i contributi di miglioria previsti dal Regio decreto 28 novembre 1938, numero 2000 e successive modificazioni ed aggiunte.

Da tali contributi sono esonerati i proprietari di terreni il cui reddito imponibile non superi le lire cinquemila ».

Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

**RUSSO MICHELE**, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**FASINO**, *Assessore all'agricoltura e foreste.* Preferirei che il collega Scaturro illustrasse l'emendamento perchè se i miei ricordi non sono errati credo che attraverso questo articolo aggiuntivo si voglia estendere un principio relativo alle opere pubbliche all'interno del perimetro urbano che determina mutamenti del valore delle aree, alle ope-

re di bonifica intese alla valorizzazione produttivistica del terreno. Debbo poi aggiungere che, poichè non si tratta di una imposizione consortile ma di una imposizione che attiene all'ordinamento fiscale generale, la esenzione prevista dal secondo comma, non rientrando nei principi previsti dalla legislazione nazionale, sarebbe certamente illegittimo. E siccome la Corte costituzionale annullerebbe soltanto questo secondo comma, in pratica anche i piccoli proprietari finirebbero per pagare quei contributi di miglioria dai quali i presentatori dell'emendamento li vorrebbero esentare.

**SCATURRO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCATURRO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero precisare all'onorevole Fasino che il Regio decreto 28 novembre 1938 numero 2000 fa riferimento a tutti i beni immobili che aumentino di valore per effetto della esecuzione di opere eseguite interamente o prevalentemente con contributi dello Stato o di altri enti pubblici. Il principio relativo alle opere pubbliche nell'ambito del perimetro urbano, cui ha fatto testè riferimento lo onorevole Fasino è invece contemplato dalla legge 5 marzo 1963 numero 246, in relazione alla quale la Corte costituzionale ha recentemente affermato il principio della inapplicabilità retroattiva della imposizione tributaria.

Riguardo alla preoccupazione che la Corte costituzionale possa annullare il secondo comma di quest'articolo, ritengo che essa non abbia fondamento dal momento che la stessa legge numero 2000 pone espressamente delle deroghe esentando dagli obblighi in essa previsti alcune categorie di proprietà e cioè le proprietà di Sua Maestà il Re e della famiglia reale, quelle contemplate dal concordato del 1929 con la Santa Sede e quelle per le quali i contribuenti pagavano già una quota per la esecuzione di opere pubbliche. A mio giudizio noi, prevedendo il contributo di miglioria in relazione ad opere a totale carico della Regione o dello Stato, introduciamo nella legislazione regionale un principio già contemplato dal Regio decreto numero 2000. Non è che si voglia fare entrare dalla porta — come qualche collega ha sussurrato — ciò che è uscito dalla finestra o viceversa, ma si tratta

di stabilire se nel 1966 dobbiamo essere ancora più indietro del 1938 quando con una legge fu affermato il principio secondo cui la proprietà che beneficia di un aumento di valore per effetto di opere finanziate interamente dallo Stato, deve pagare una certa tangente alla collettività. Tale principio oggi vige in campo nazionale e vorrei che da ora in poi possa essere introdotto stabilmente nella legislazione regionale.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Il Governo è contrario a questo emendamento perchè le argomentazioni del collega Scaturro hanno confermato quanto vagamente ricordavo e cioè che la imposizione fiscale prevista dal Regio decreto numero 2000 è relativa alle opere pubbliche degli enti locali e non alle opere pubbliche di bonifica.

SCATURRO. Non è così, la prego di non insistere, onorevole Fasino.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Inoltre devo confermare che il secondo comma è incostituzionale perchè la vigente legislazione nazionale non prevede un tipo di esenzioni analoghe, così come è richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Aggiungo ancora che in ogni caso la esenzione dovrebbe essere limitata nel tempo come è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte medesima. Se però vogliamo fare delle cose proprio per punire i proprietari più piccoli, facciamole pure!

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei far presente all'Assessore e ai colleghi che questo contributo di miglio-  
ria è già previsto fra le entrate del bilancio della Regione; senonchè è previsto per memoria, non è coperto da alcuna cifra. In pratica quindi l'intendimento dei colleghi presentatori dell'articolo aggiuntivo è quello di tradurre il « per memoria » in una cifra, cioè di spingere il Governo regionale ad applicare questa legge che peraltro viene espressamente richiamata. I detti contributi sono iscritti nei

capitoli 65 e 66 dello stato di previsione della entrata.

Il capitolo 65 « contributi di miglio-  
ria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico della Regione o col concorso della Regione » fa riferimento al Regio decreto 28 novembre 1938 numero 2000 « per memoria ». La cosa più grave è che il capitolo 66 fa espres-  
sa menzione della nostra legge regionale « Con-  
tributi di miglio-  
ria in dipendenza di esecu-  
zione di opere a carico o con il concorso della Regione previste dal titolo 2° della legge 2 aprile 1956 numero 30 ». Ricordo ai colleghi che quel contributo era previsto per tutte le nuove strade di circonvallazione e di valo-  
rizzazione. Ebbene, nonostante ci sia una pre-  
scrizione chiara, ci siano delle norme chiare, fino a questo momento non si è percepita nes-  
suna entrata. Il preciso significato dell'em-  
endamento è quindi quello di indurre il Governo ad applicare quei tributi che non debbono più costituire oggetto di evasioni; non credo quin-  
di che sia incostituzionale, onorevole Fasino.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus-  
sione e pongo ai voti l'emendamento aggiun-  
tivo articolo 15 bis a firma degli onorevoli Sca-  
turro ed altri.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

FASINO, *Assessore all'agricoltura e fore-  
ste*. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Chi è favorevole all'em-  
endamento resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Invito il deputato segreta-  
rio a dare lettura dell'articolo 16.

NICASTRO, *segretario*:

« Art. 16.

La spesa per la costruzione delle opere  
pubbliche può essere anticipata interamen-  
te dall'Assessorato regionale dell'agricol-  
tura e delle foreste.

La quota di spesa a carico della proprietà  
privata anticipata dall'Assessorato si recu-

pera in 25 anni e su di essa sarà applicato l'interesse del 2 per cento.

L'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.

Il rateo annuale di recupero della quota di spesa a carico della proprietà privata anticipata dalla Regione a norma del presente articolo sarà versato in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio di entrata della Regione e riaffuirà al capitolo di spesa a carico del quale l'anticipazione è stata erogata ».

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato dall'Assessore Fasino, per il Governo, il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 16.*

La Commissione?

**RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore.** La Commissione è d'accordo sulla soppressione dell'articolo 16.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvato)*

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

**NICASTRO, segretario:**

Art. 17.

Per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 14 è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1974 la spesa annua di lire 100 milioni.

Per le finalità di cui all'articolo 15 è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1974 la spesa annua di lire 250 milioni.

All'onere ricadente nell'esercizio in corso, previsto in lire 350 milioni, si provvede mediante prelievo di pari somma dal capitolo 607 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato dall'Assessore Fasino, per il Governo, il seguente emendamento:

*sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

« Per far fronte alle spese occorrenti alla applicazione della presente legge è autorizzata:

— la spesa di 2 milioni per l'esercizio finanziario in corso per le finalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5;

— la spesa annua di lire 150 milioni per gli esercizi finanziari dal 1966 al 1975, per le finalità di cui al quinto comma dell'articolo 14;

— la spesa annua di lire 200 milioni per gli esercizi finanziari dal 1966 al 1975 per le finalità di cui all'articolo 15.

All'onere di lire 352 milioni ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo di lire 102 milioni dal capitolo 147, di lire 100 milioni dal capitolo 551, di lire 50 milioni dal capitolo 570 e di lire 100 milioni dal capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.

Alla spesa a carico degli esercizi finanziari 1967 e seguenti si provvede con l'incremento del gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Comunico che gli onorevoli Scaturro, Giacalone Vito, Cortese, Ovazza e La Porta hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento Fasino sostitutivo dell'articolo 17:

*al quinto e sesto rigo sopprimere le parole: da: « la spesa annua etc... » fino a: « dell'articolo 14 » compreso;*

*al settimo rigo sostituire la cifra « 200 milioni » con l'altra: « 350 milioni ».*

Dichiaro aperta la discussione.

**SCATURRO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCATURRO.** Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Scaturro, Giacalone Vito, Cortese, Ovazza e La Porta il seguente emendamento all'emendamento Fasino sostitutivo dello articolo 17:

*al primo comma, sostituire la cifra: « 150 milioni » con l'altra: « 5 milioni » e la cifra:*

V LEGISLATURA

CCCLXIX SEDUTA

15 GIUGNO 1966

« 200 milioni » con l'altra: « 345 milioni ».

La Commissione, su questo emendamento?

**RUSSO MICHELE**, *Presidente della Commissione e relatore*. Vorrei prima conoscere il pensiero del Governo.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'Agricoltura, onorevole Fasino.

**FASINO**, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Signor Presidente, io sono contrario allo emendamento testè presentato dagli onorevoli Scaturro ed altri perchè l'attuale situazione del nostro bilancio non consente il reperimento di altri fondi oltre i 352 milioni ricavati per la copertura degli oneri relativi all'anno finanziario 1966. Peraltro il Governo s'impegna, ove le somme previste dal presente disegno di legge non siano sufficienti, anzi ove non sia sufficiente la somma relativa alla copertura della parte degli oneri inerenti al concorso a favore dei proprietari con reddito imponibile non superiore a 5 mila lire, a presentare una legge di integrazione finanziaria avente la sua copertura nelle entrate del bilancio 1967.

**NICASTRO**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**NICASTRO**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio giudizio lo storno dei capitali del bilancio previsto dall'emendamento Fasino potrebbe essere aumentato in modo da consentire l'accoglimento della proposta Scaturro. Tale emendamento prevede i seguenti prelievi: dal capitolo 147, che si riferisce alla alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica compresi i borghi rurali e che prevede uno stanziamento di 800 milioni, lire 102 milioni; dal capitolo 551, « contributo per il miglioramento e l'incremento della produzione agricola e zootecnica previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1961 numero 3 » che prevede uno stanziamento di 400 milioni, lire 100 milioni; dal capitolo 570 « Fondo destinato per la concessione di contributi per la costruzione — compreso l'onere per l'acquisto dell'area — il completamento, l'ampliamento e l'attrezzatura di impianti e magazzini destinati alla conservazione, manipo-

lazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè locali destinati al ricovero di macchine agricole, per provvedere al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito », l'intera somma stanziata e cioè lire 50 milioni. Quest'ultimo storno suscita però delle perplessità. Non è stato concesso nessun contributo fino ad oggi? Inoltre ciò significa che non si prevede di corrispondere interessi per questa annualità. Si vuole prelevare l'intera somma stanziata in un capitolo quando, per esempio, sul capitolo 574, che si riferisce alle spese a pagamento con differito delle opere di bonifica di competenza regionale, il cui stanziamento è di 700 milioni si prelevano soltanto 100 milioni.

Esiste una disponibilità complessiva di 1 miliardo e 500 milioni in due capitoli e si prevede uno storno per soli 202 milioni di lire mentre si potrebbe prelevare una somma maggiore. Ecco perchè sorgono perplessità riguardo ai prelievi dagli altri due capitoli, onorevole Fasino.

**PRESIDENTE**. Il Governo, su questo emendamento?

**FASINO**, *Assessore all'Agricoltura e foreste*. Contrario.

**PRESIDENTE**. La Commissione?

**RUSSO MICHELE**, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero far presente ai colleghi presentatori dell'emendamento di cui si discute che l'articolo 14 e l'articolo 15 del disegno di legge, hanno un congegno finanziario diverso. Il quinto comma dell'articolo 14 prevede infatti una percentuale mobile per quanto attiene alla misura dell'intervento pur essendo per esso stabilito uno stanziamento fisso; per cui se riduciamo lo stanziamento (come propone l'onorevole Scaturro) viene irrimediabilmente perduta quella parte del concorso alla quale non è possibile far fronte. L'articolo 15 invece, nel testo che è stato poc'anzi approvato, per il quale anche è stabilito uno stanziamento fisso, prevede una misura di intervento predeterminata. Soltanto per quest'ultimo quindi è possibile intervenire successivamente con una nuova legge allo scopo di integrarne la

copertura, ove questa si sia dimostrata inadeguata. La Commissione è pertanto contraria all'emendamento Scaturro ed altri.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Francamente non ho compreso la sostanza dell'intervento del Presidente della Commissione, compagno Michele Russo. Se fosse vero quello che lui ha detto, a maggior ragione dovremmo preoccuparci dello stanziamento relativo alla copertura delle spese previste dall'articolo 15. E non è sufficiente a fugare questa preoccupazione il sentire che l'onorevole Fasino presenterà un disegno di legge per una variazione in aumento perchè abbiamo esperienze molto gravi in questa Assemblea, onorevole Russo, e vorrei ricordarlo a tutti i colleghi: l'articolo 3 della legge numero 44 del 1963, per quanto riguarda la ratizzazione dei prestiti agrari prevede la possibilità dei prestiti ai coltivatori diretti al saggio dell'1,50 per cento; ebbene il Governo, nella passata legislatura presentò un disegno di legge per integrare quello stanziamento, ma ancora oggi i coltivatori diretti ricevono i prestiti non all'1,50 per cento ma al 7,50 per cento perchè purtroppo tale disegno di legge, sebbene sia stato presentato da tre anni, non è stato ancora approvato.

Io credo che l'onorevole Fasino presenterà questo disegno di legge, ma non sono affatto certo che questa maggioranza e questo Governo accoglieranno la eventuale proposta dell'onorevole Fasino. Ragion per cui ritengo che sia preferibile aumentare lo stanziamento relativo alla copertura delle spese previste dell'articolo 15 di modo che il futuro disegno di legge di integrazione finanziaria (se l'onorevole Fasino vorrà presentarlo) abbia per oggetto le spese previste dal quinto comma dell'articolo 14. Per questi motivi insistiamo sull'emendamento.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Io resto fermo sulla posizione precedentemente espressa e dichiaro di votare contro l'emendamento Scaturro ed altri perchè con esso ci si propone di accettare una perdita certa per una perdita incerta. Riguardo a questa incertezza, vorrei dire al collega Scaturro che noi non ci affidiamo a nessuna promessa; le presenti proposte a favore dei coltivatori diretti non sono state fatte dal Governo, ma dalla Commissione e cioè dall'iniziativa parlamentare. Le medesime proposte io ebbi a fare quando si discusse il disegno di legge relativo all'impiego del fondo di solidarietà nazionale con minore fortuna di quanta spero mi arrida adesso. Continuerò su questa linea nel caso in cui la copertura oggi stanziata per le spese previste dall'articolo 15, non dovesse dimostrarsi sufficiente, esercitando l'irrinunciabile diritto di iniziativa legislativa.

Con la sua proposta, onorevole Scaturro, noi accetteremmo, ripeto, una perdita certa al posto di una perdita incerta; incerta in teoria, ma che sicuramente in pratica non si realizzerà perchè, ove si appalesi necessaria, la legge di integrazione finanziaria verrà approvata, non potendo nessun Governo e nessuna Assemblea consentire che ad un consorzio si dia un contributo del 100 per cento sulle quote di capitale ancora da pagare e che ad un altro non si dia niente.

Fidando quindi nella nostra capacità democratica, io mi dichiaro contrario all'emendamento Scaturro ed altri.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, io chiedo che Vostra Signoria voglia mettere in votazione per parti separate l'emendamento Scaturro ed altri, perchè io sono contrario alla prima parte concernente la riduzione da 150 milioni a 5 milioni dello stanziamento relativo alla copertura dei contributi sugli interessi di cui al quinto comma dell'articolo 14, mentre sono perfettamente favorevole ad un incremento sino a 345 milioni del finanziamento delle spese previste dall'articolo 15. La preoccupazione espressa dai colleghi La Porta e Scaturro e cioè che una somma chiaramente insufficiente possa determinare discrimina-

zioni nella concessione dei contributi ai coltivatori diretti non mi sembra infatti priva di fondamento.

Dichiaro quindi di votare contro la diminuzione a 5 milioni e a favore dell'aumento a 345 milioni

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per parti separate dell'emendamento Scaturro all'emendamento Fasino, sostitutivo dell'articolo 17. Pongo ai voti la prima parte:

*al primo comma sostituire la cifra « 150 milioni » con l'altra: « 5 milioni ».*

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

*(Non è approvato)*

Pongo ai voti la seconda parte dell'emendamento: *sostituire la cifra: « 200 milioni » con l'altra: « 345 milioni ».*

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(Non è approvato)*

Pongo quindi in votazione l'emendamento Fasino sostitutivo dell'articolo 17.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

*(E' approvato)*

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

NICASTRO, segretario:

« Art. 18.

Sono abrogate le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa e lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvato)*

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

NICASTRO, segretario:

« Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvato)*

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Propongo che venga affidato alla Presidenza dell'Assemblea il coordinamento formale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta testè avanzata dall'onorevole Fasino.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvata)*

**Riprende la discussione della mozione numero 72.**

PRESIDENTE. Poc'anzi, nel corso della discussione della mozione numero 72, era stata sollevata dall'Assessore al lavoro la eccezione di improponibilità della mozione medesima.

La Presidenza deve innanzitutto rilevare che l'ordine del giorno numero 63, votato nella seduta del 21 luglio 1963 e citato nella mozione, ha impegnato il Governo a non effettuare assunzioni di nessun genere tranne quelle derivanti da pubblici concorsi ed a presentare, entro tre mesi, un disegno di legge tendente alla normalizzazione della posizione giuridica dei dipendenti centrali e periferici della Regione in posizione irregolare.

La mozione numero 72 ripropone nella sostanza soluzioni che nel corso della presente legislatura, erano state avvistate, per altre categorie, con le mozioni numero 7 degli onorevoli Muccioli, Genovese ed altri e numero 9 degli onorevoli Lo Magro ed altri presentate il 19 febbraio 1964, con le quali si intendeva impegnare il Governo, nelle more dell'approvazione dell'apposito disegno di legge già presentato, a riammettere in servizio nei posti

già occupati gli *ex* cottimisti dell'Assessorato dell'agricoltura. Nella seduta del 20 febbraio 1964 la Presidenza ha dichiarato improponibili entrambe tali mozioni, in quanto il mezzo scelto dai proponenti, la mozione, non era proprio, trattandosi di modificare situazioni definite con legge, e ciò in omaggio al principio che ogni norma di legge deve essere modificata con una disposizione di pari efficacia.

Analoga decisione di improponibilità questa Presidenza ha adottato il 9 giugno 1964 in occasione della presentazione delle mozioni numero 20 degli onorevoli Seminara ed altri e numero 21 degli onorevoli Muccioli ed altri con le quali si impegnava il Governo ad assumere i cottimisti dell'agricoltura in considerazione del fatto che era stato assunto altro personale in posizione irregolare in uffici della Regione.

Nella mozione numero 20 veniva subordinatamente chiesto che, in caso di mancata riassunzione dei cottimisti dell'agricoltura, si procedesse al licenziamento del personale comunque in posizione irregolare.

La Presidenza non dichiarò improponibile questa seconda parte della mozione numero 20 e gli stessi proponenti presentarono altra mozione con la quale chiedevano la nomina di una Commissione d'inchiesta per accertare le responsabilità relative alle assunzioni illegali ed intanto confermavano la richiesta dello immediato licenziamento del personale in posizione irregolare.

Sciogliendo la riserva formulata, la Presidenza dichiara improponibile, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la mozione numero 72, poichè essa tende a risolvere situazioni che vanno regolate soltanto da provvedimenti legislativi, per l'attuazione dei quali sono già stati presentati da parte del Governo e di numerosi deputati appositi disegni di legge che si trovano all'esame delle competenti Commissioni legislative.

La Presidenza auspica che detti provvedimenti vengano rapidamente sottoposti all'esame dell'Assemblea.

**Votazione per scrutinio segreto del disegno di legge numero 95.**

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge:

«Provvidenze per i consorzi di bonifica» (95).

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

NICASTRO, segretario fa l'appello.

*Prendono parte alla votazione:* Barbera, Barone, Bombonati, Bonfiglio, Bosco, Buffa, Buttafuoco, Cangialosi, Carbone, Carollo Luigi, Carollo Vincenzo, Cimino, Colajanni, Coniglio, Corallo, Cortese, D'Acquisto, D'Alia, Di Bennardo, Di Martino, Falci, Fasino, Franchina, Genovese, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, La Porta, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Marraro, Mazza, Miceli, Muccioli, Muratore, Napoli, Nicastro, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Ovazza, Renda, Rossitto, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Sammarco, Sanfilippo, Santangelo, Scaturro, Taormina, Tomaselli, Tuccari, Varvaro, Zappalà.

*Si astiene:* il Presidente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari Buttafuoco e Nicastro numerano i voti)

#### Risultato della votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	58
Astenuti . . . . .	1
Votanti . . . . .	57
Maggioranza . . . . .	29
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	29

(L'Assemblea non approva)

La seduta è rinviata a domani, giovedì, 16 giugno 1966, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

## I — Comunicazioni.

## II — Discussione dei disegni di legge:

1) « Contributo alle imprese artigiane della Sicilia per le spese sostenute per adattare le loro attrezzature al cambio di tensione dell'energia elettrica » (366);

2) « Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della Regione » (395);

3) « Partecipazione della Regione siciliana all'aumento del fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia » (90) (*Seguito*);

4) « Determinazione del prezzo di vendita delle zone industriali » (150) (*Seguito*);

5) « Finanziamento di un programma di interventi produttivi prioritari » (479) (*Seguito*);

6) « Assistenza e tutela della cooperazione di credito rurale » (163);

7) « Modifiche ed integrazioni al R. D. L. 30 dicembre 1923, numero 3267 ed alla legge 25 luglio 1952, numero 991 » (545).

**La seduta è tolta alle ore 20,45.**

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore Generale*

**Avv. Giuseppe Vaccarino**

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo